

SCHEMA DI
CONTRATTO

tra

FONDIMPRESA – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F. n. 97278470584, in persona del Direttore Avv. Michele Lignola, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, in prosieguo anche denominata più semplicemente "Committente"

e

con _____ sede _____ in _____,
Via _____
P.IVA - C.F. _____, in persona del

_____, in prosieguo anche denominata più semplicemente "Affidatario".

premesse

- che con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 90 del 6/8/2010, nonché sul sito web www.fondimpresa.it, il Committente ha indetto una gara pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie accessorie per la sede nazionale di Fondimpresa sita in Roma in via della Ferratella in Laterano n. 33, così come specificato nel Capitolato tecnico e Disciplinare di gara pubblicato sul sito *web* www.fondimpresa.it;
- che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto;
- che l'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal Capitolato di gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, il servizio di

pulizia ordinaria e di attività ausiliarie accessorie per la sede nazionale di Fondimpresa sita in Roma in via della Ferratella in Laterano n. 33.

2. L'Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle attività dettagliate nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara. A titolo riassuntivo:

- la pulizia delle superfici, orizzontali e verticali, dell'immobile, nonché di tutti gli infissi interni ed esterni;
- la pulizia degli impianti igienico-sanitari e delle aree esterne;
- la pulizia delle dotazioni di mobili, arredi, apparecchiature, suppellettili, impianti e quanto altro ad uso ufficio;
- la vuotatura e la pulizia dei cestini portacarte e dei contenitori portarifiuti e la sostituzione dei relativi sacchetti;
- innaffiatura delle piante interne ed esterne;
- la fornitura, la sostituzione ed il posizionamento del materiale per i servizi igienici (sapone liquido, asciugamani in rotoli, carta igienica, salviettine di carta, copri water, ecc.) nelle quantità previste e necessarie per gli utenti interni ed esterni, nonché la sostituzione di sacchetti per i contenitori allocati presso i servizi igienici;
- la raccolta della carta e dei rifiuti in contenitori idonei per la raccolta differenziata e il loro smaltimento con trasporto e consegna ai punti di raccolta.

Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali. Le operazioni di pulizia devono essere svolte con le finestre aperte nei locali adibiti ad ufficio. L'uso delle luci è consentito solo in quanto effettivamente necessario ed esclusivamente per la durata della pulizia di ciascun ambiente. Il personale della ditta al termine dei lavori in ciascuno degli ambienti deve richiudere porte e finestre e deve assicurarsi che le luci siano spente.

Nell'ambito del servizio devono essere eseguite le seguenti operazioni:

Pulizie giornaliere:

Spazzatura e pulizia con passaggio di panno umido dei pavimenti di tutti i locali dell'immobile (stanze, corridoi, reception, sale riunioni, bagni e locali di servizio).

Pulizia accurata, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, dei pavimenti, delle pareti a mattonelle, garantendo l'utilizzo di prodotti rispondenti ai requisiti di legge.

Spolveratura a umido dei tavoli, delle scrivanie, dei mobili, delle scaffalature e degli arredi d'ufficio in genere, spolveratura delle pareti mobili e delle porte.

Pulizia delle apparecchiature informatiche con panno antistatico e prodotti idonei.

Rimozione macchie e impronte dalle vetrate e dalle porte.

Spolveratura a umido con prodotto disinfettante dei punti di contatto comune (telefoni, interruttori, pulsantiere, maniglie, ecc.), piani di lavoro, corrimano.

Vuotatura cestini portacarte e portarifiuti e sostituzione sacchetti.

Distribuzione e sostituzione del materiale igienico-sanitario nei servizi.

Pulizie settimanali:

Lavaggio dei pavimenti, ceratura e lucidatura dei pavimenti in legno, manutenzione dei pavimenti con prodotti idonei.

Deragnatura soffitti e pareti.

Disinfezione delle superfici di ogni tipo, scrivanie, piani di lavoro, sedie, maniglie, apparecchi telefonici, etc.

Spazzatura terrazzi. Nei mesi da aprile ad agosto deve inoltre essere effettuata la lavatura e disinfezione dei terrazzi.

Pulizia accurata battiscopa e disincrostazione angoli di tutti i corridoi e degli spazi antistanti gli uffici e gli ingressi.

Due volte alla settimana deve essere effettuata l'innaffiatura delle piante collocate all'interno ed all'esterno dei locali da pulire.

Pulizie quindicinali:

Pulizia di tutte le parti verniciate e di tutti i vetri e cristalli interni ed esterni, delle finestre, dei finestrini e delle porte.

Spolveratura delle tende.

Lavatura e disinfezione terrazzi nei mesi da ottobre a marzo.

Pulizie trimestrali:

Passaggio di aspiratore e pulitura superfici alte di tutte le sedie.

Passaggio di aspirapolvere e pulitura superfici alte di tutti gli armadi.

Pulizia degli scaffali (solo parti vuote).

3. Fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le prestazioni a regola d'arte, nell'esecuzione del servizio giornaliero di pulizia l'Affidatario si obbliga a garantire l'impiego di personale qualificato in misura non inferiore a complessive 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Inoltre, nello svolgimento di tutti i servizi di pulizia previsti nel presente contratto e dettagliati nel Capitolato tecnico e Disciplinare di gara l'Affidatario si obbliga ad assicurare l'impiego di personale qualificato in misura non inferiore a complessive 2.500 ore all'anno.

4. I materiali, i prodotti e le apparecchiature occorrenti per l'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell'impresa appaltatrice. Nei limiti dell'occorrente esecuzione dell'appalto resta a carico di Fondimpresa la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

5. Tutti i prodotti usati nell'espletamento del servizio devono essere di prima qualità e rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti. E' fatto assoluto divieto dell'uso di soluzioni e prodotti che possano creare danni, corrosioni o altri inconvenienti, o che possano creare problemi alla salute ed alla sicurezza del personale e degli utenti di Fondimpresa. Le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche devono essere pulite con prodotti idonei.

6. Fondimpresa si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso effettuando, dove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole

delle stesse, l'appaltatore dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti. Uguale sostituzione potrà essere richiesta nel caso vengano usati prodotti che risultino fastidiosi e sgradevoli all'olfatto e possano creare disagi ai dipendenti.

ARTICOLO 3

Personale addetto alle pulizie e tutela della salute e sicurezza

1. L'Affidatario deve trasmettere a Fondimpresa, prima dell'avvio del servizio oggetto del presente contratto, l'elenco con il numero ed i nominativi delle persone giornalmente impiegate e degli eventuali sostituti, con l'indicazione del numero di matricola, delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti ai fini previdenziali ed assicurativi, tramite presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla normativa vigente. Le variazioni a tale elenco devono essere preventivamente notificate a Fondimpresa.
2. All'avvio del servizio oggetto del presente contratto, l'Affidatario deve altresì comunicare il Responsabile del servizio che gestisce i rapporti con Fondimpresa per tutte le questioni relative alla esecuzione del servizio di pulizia, alle attività di monitoraggio e di controllo delle attività previste, alle eventuali contestazioni verbali di incompletezza, insufficienza o irregolarità nella prestazione resa. Il Responsabile del servizio deve possedere adeguate competenze professionali, idoneo livello di responsabilità e potere decisionale in relazione alle funzioni ricoperte.
3. L'Affidatario deve, altresì, fornire l'indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni ed i numeri telefonici da contattare in caso di emergenze.
4. L'Affidatario, successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà presentare certificazione liberatoria rilasciata dagli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, come previsto dalla normativa vigente e, con cadenza trimestrale, il DURC.
5. Per il disimpegno del servizio di pulizia, l'Affidatario deve impiegare tassativamente personale alle proprie dipendenze, sotto la propria esclusiva responsabilità, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia, ivi compreso il rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
6. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto da Fondimpresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Al presente contratto viene allegato un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
7. L'Affidatario assume l'obbligo in sede di stipula contrattuale di rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione delle varie tipologie di prestazioni previste dal presente capitolato; di portare a conoscenza dello stesso personale le norme di prevenzione e protezione, connesse con l'utilizzo degli strumenti di lavoro; di disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui sono

chiamati a prestare servizio, dotandoli dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

8. L’Affidatario assicura che nell’ambito dello svolgimento del servizio, il personale impegnato all’impresa sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

9. L’Affidatario con la sottoscrizione del contratto si impegna ad ottemperare, con totale esonero di Fondimpresa da ogni responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo esclusivo carico tutti gli oneri relativi. In ogni caso l’Affidatario dovrà rispettare tutte le norme prescritte dalla legge in materia di tutela della sicurezza e della salute, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, che la stessa impresa Affidataria deve avere cura di portare a conoscenza del personale impiegato. L’Affidatario dovrà altresì portare a conoscenza del proprio personale che Fondimpresa è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l’impresa stessa e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti di Fondimpresa.

10. Fondimpresa si riserva la facoltà di chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite o ritenute non idonee. In tal caso l’impresa Affidataria dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

11. Qualora il personale addetto al servizio fosse insufficiente o il numero di ore fornito dovesse rivelarsi insufficiente per assicurare in modo perfetto e completo il servizio, l’Affidatario deve provvedere ad integrare, in sede di esecuzione contrattuale, il numero di addetti o le ore di servizio. Le integrazioni che l’appaltatore eventualmente è tenuto a fornire in aggiunta non potranno, nel caso il servizio resti invariato, comportare aumento del prezzo di aggiudicazione.

ARTICOLO 4

Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l’Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 5

Disciplina contrattuale del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:

- il presente contratto d’appalto;

- il Bando e il Capitolato tecnico e Disciplinare di gara;
- l'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di gara;
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d'appalto e nei documenti sopra menzionati.

2. I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 6

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente, anche in virtù del sopralluogo effettuato prima della partecipazione alla gara, del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 7

Luogo di esecuzione del contratto

1. Il servizio di pulizia in appalto deve essere espletato nell'immobile condotto in locazione da Fondimpresa, sito Roma, in via della Ferratella in Laterano n. 33 al piano secondo, con accesso sia dalla scala A che dalla scala B.

2. La superficie totale calpestabile dei locali oggetto del servizio è complessivamente pari a circa mq. 1.200, su un unico piano, indicativamente così suddivisi:

- locali uso uffici, reception e sale riunioni: circa 812 mq.
- corridoi: circa 173 mq.
- locali di servizio e servizi igienici: circa 99 mq.
- terrazzi scoperti e terrazzini interni ad uffici: circa 113 mq.

Tali misure sono indicative e l'esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto è comunque riferita complessivamente a tutte le superfici dell'immobile da pulire, orizzontali e verticali, interne ed esterne, di cui l'Affidatario ha preso piena ed integrale conoscenza nel sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla gara, ed alla globalità delle prestazioni previste nel Capitolato tecnico e Disciplinare di gara.

3. Il personale di Fondimpresa quotidianamente in servizio si attesta, al momento della stipula del presente contratto, tra le 40 e le 50 unità.

ARTICOLO 8

Variazioni del servizio

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori

compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto al successivo art. 9, l’Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguito.

3. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 9

Corrispettivo dell’appalto

1. Il corrispettivo dell’appalto è stabilito in euro _____ (...../..) al netto d’IVA, di cui euro 5.000,00 (cinquemila) per oneri della sicurezza, come risultante dal ribasso percentuale unico offerto dall’Affidatario sul prezzo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, quale prezzo forfettario ed onnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto.

2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.

3. Nessun compenso revisionale è previsto per il primo anno di esecuzione dell’appalto. Tuttavia, per ogni anno o frazione di anno di durata del contratto dopo il primo, a richiesta scritta dell’impresa Affidataria, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell’art. 115 D.lgs. 163/06 e s.m.i.. In attesa della pubblicazione dei dati di cui all’art. 7 del D.lgs. 2006, la revisione dei prezzi non potrà superare la misura massima dello 0,75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

ARTICOLO 10

Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo 9 sarà pagato, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio direttamente all’Affidatario, mediante acconti mensili posticipati.

2. Il pagamento degli acconti avverrà a 60 giorni data fattura fine mese e sarà, comunque, subordinato alla presentazione da parte dell’Affidatario di:

- dichiarazione di regolare esecuzione del servizio,
- certificazione liberatoria rilasciata dagli Istituti Previdenziali ed Assicurativi,
- copia del DURC in corso di validità.

3. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a _____,
codice IBAN _____.

4. In caso di ritardato pagamento all’Affidatario spetteranno i soli interessi legali .

ARTICOLO 11

Tempi di esecuzione – Penali

1. Il Servizio indicato al precedente art. 2 deve essere avviato a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto tra il Committente e l’Affidatario. Il Committente si riserva in ogni caso di chiedere in caso di urgenza l’immediato avvio delle attività prima della stipula del contratto.

2. Fondimpresa consegnerà le chiavi d’ingresso dei locali e l’eventuale dispositivo di attivazione/disattivazione dell’impianto di allarme e l’appaltatore ne sarà direttamente responsabile.

3. Il Servizio oggetto del presente contratto si conclude allo scadere del trentaseiesimo mese decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del Servizio, se anticipata ai sensi del precedente comma 1.

4. L’Affidatario deve trasmettere a Fondimpresa, prima dell’avvio del servizio oggetto del presente contratto:

- l’elenco di cui al precedente articolo 3, comma 1;
- il programma operativo delle attività, in misura almeno pari al minimo delle ore garantito indicato nell’art. 2, con il calendario lavorativo delle pulizie giornaliere (orario di svolgimento e numero di addetti impiegati), la pianificazione temporale delle pulizie non giornaliere. (giorno, settimana, periodo, orario in cui avranno luogo, ore di lavoro e quantità di personale impiegato), nonché il dettaglio delle modalità di esecuzione dell’intero servizio.. Il programma deve essere autorizzato da Fondimpresa, che può richiedere variazioni o integrazioni se rileva difformità rispetto al Capitolato tecnico e Disciplinare di gara o modalità di esecuzione non coerenti con le proprie esigenze lavorative;
- copia della polizza assicurativa di cui al paragrafo 9.1.1., lettera g), del Capitolato tecnico e Disciplinare di gara;
- il nominativo del Responsabile del servizio di cui al precedente articolo 3, comma 2;
- l’indicazione dei propri recapiti a cui inviare le comunicazioni ed i propri numeri telefonici da contattare in caso di emergenze.

5. Fondimpresa si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell’Affidatario, una penale pari a euro 100,00 (cento), in ognuno dei seguenti casi:

- Mancato invio, prima dell’avvio del servizio, del programma operativo delle attività di cui al precedente comma 4.
- Mancata comunicazione preventiva del personale impegnato e del Responsabile del servizio, di cui al precedente comma 4, ovvero delle variazioni, anche temporanee.
- Ritardo nell’avvio del servizio superiore a 3 giorni lavorativi rispetto al termine contrattuale previsto al precedente comma 1.

- Mancato rispetto, anche in misura solo parziale, degli orari e delle ore di impegno di personale previsti nel programma autorizzato.
- Ritardo immotivato di oltre 5 giorni lavorativi nella realizzazione delle pulizie periodiche rispetto al programma comunicato e autorizzato.
- Utilizzo di materiali e attrezzature non idonei e di prodotti non di prima qualità.
- Mancata esecuzione, dopo segnalazione scritta notificata da Fondimpresa, di prestazioni previste dal presente contratto o mancato adeguamento alle previsioni del contratto delle modalità di esecuzione del servizio, dei materiali, dei prodotti e delle attrezzature utilizzate;

6. In caso di accertamento di più inadempienze la penale irrogata sarà quantificata come segue: (numero inadempienze riscontrate) x Euro 100,00 (cento) = penale complessiva.

7. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile.

8. Con il ripetersi delle inosservanze contrattuali e, comunque, a seguito di tre richiami scritti di Fondimpresa, viene riconosciuta alla stessa la facoltà di risolvere il contratto.

9. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

ARTICOLO 12

Sospensione e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione del Servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze non imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.

2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del presente contratto.

3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 13

Verifica e controllo sull'attività

1. Fondimpresa si riserva la facoltà di effettuare il controllo periodico del servizio di pulizia effettuato, sia direttamente mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il Responsabile

del servizio dell’Affidatario, allo scopo di verificare l’efficacia e la qualità delle prestazioni, nonché di accertare la regolarità e la puntualità nella loro esecuzione.

2. A titolo meramente esemplificativo, nel controllo verrà valutata l’eventuale presenza di non conformità/anomalie, quali:

- presenza di sporco diffuso sulle superfici di ogni tipo;
- presenza di depositi di polvere;
- presenza di impronte sulle superfici vetrate, sui tavoli ecc.;
- presenza di orme, di strisce, di macchie sui pavimenti;
- presenza di ragnatele;
- residui di sostanze varie;
- mancata vuotatura dei cestini e sostituzione dei sacchetti porta rifiuti;
- mancato rifornimento di carta igienica, sapone, asciugamani, ecc.;
- macchie ed incrostazioni sul battiscopa e negli angoli;
- mancato rispetto delle prescrizioni per la raccolta differenziata.

3. L’attività di controllo può riguardare anche il rispetto del programma di lavoro e delle modalità indicate, anche in relazione al personale impiegato.

4. I risultati delle verifiche, nel caso in cui emergano rilievi e contestazioni, saranno notificati da Fondimpresa all’Affidatario.

5. Fatta salva l’applicazione delle penali, l’attività non eseguita o non correttamente effettuata, sebbene penalizzata, deve essere, comunque, svolta entro i termini stabiliti da Fondimpresa. Qualora la società non dovesse eseguire l’attività entro il termine indicato, Fondimpresa farà eseguire le prestazioni a terzi con addebito della spesa all’appaltatore.

6. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio Fondimpresa accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

7. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, Fondimpresa può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 17.

ARTICOLO 14

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 17, con rivalsa sulla cauzione presentata.

2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

3. È consentito fare ricorso al subappalto solo in via eccezionale, per una quota non superiore al 30% dell’importo complessivo del servizio, previa autorizzazione concessa in forma scritta

da Fondimpresa, a sua esclusiva discrezione, su istanza adeguatamente motivata dell'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 15

Riservatezza

1. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 17, fermo restando che l'Affidatario si obbliga a garantire Fondimpresa per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'inadempimento dell'obbligo di riservatezza da parte dell'Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

3. L'Affidatario, responsabile esterno del trattamento dati, dovrà indicare gli incaricati esterni al trattamento dei dati personali e le modalità del loro trattamento, in riferimento all'Allegato B della suddetta legge "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza". Inoltre, così come previsto dal regolamento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, l'aggiudicatario deve riportare nel DPS gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite. Le attività degli Amministratori di sistema dovranno essere svolte in stretta osservanza del predetto regolamento.

ARTICOLO 16

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Committente verso l'Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente

stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 17.

ARTICOLO 17

Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione a regola d’arte del servizio;
- b) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 11, comma 8;
- c) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 12 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
- d) qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 13;
- e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto di cui al precedente art. 14;
- f) nell’ipotesi prevista nel precedente art. 15, comma 2;
- g) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 16;
- h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 16;
- i) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 18

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 19

Spese contrattuali – IVA – Registrazione

1. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.

2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa.

ARTICOLO 20

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Roma, _____

Il Committente
(Michele Lignola)

L’Affidatario
(_____)

L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 8 (Variazioni del servizio);
- art. 10 (Modalità di pagamento);
- art. 11 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 12 (Sospensione e proroghe);
- art. 13 (Verifica e controllo sull’attività);
- art. 14 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto);
- art. 18 (Controversie).

Roma, _____

L’Affidatario
(_____)